



Comune di Cornaredo

Città Metropolitana di Milano

UFFICIO DI STATO CIVILE

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI D'ASSISE E D'ASSISE DI APPELLO

Legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modifiche

Art. 9 – Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- ✓ buona condotta morale;
- ✓ età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- ✓ titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 9 – Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari per le Corti di Assise d'Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi titolo (*scuola media superiore*)

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.